

# **Regolamento di aree verdi sia pubbliche che private**



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 28/11/2005

## **Titolo I : Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto, finalità e campo di applicazione
- Art. 2 Scelta delle specie
- Art. 3 Abbattimento di alberi
- Art. 4 Abbattimenti non autorizzati
- Art. 5 Modalità ed epoca di potatura
- Art. 6 Controllo della vegetazione presso le strade – Danneggiamenti
- Art. 7 Siepi
- Art. 8 Trattamenti antiparassitari
- Art. 9 Obbligo di lotta ai parassiti
- Art.10 Distanze

## **Titolo II : Zone a destinazione agricola**

- Art. 11 Fossi,canali,corsi d'acqua ed aree incolte
- Art. 12 Pulizia dei fossi e taglio vegetazione presso le strade
- Art. 13 Salvaguardia di specchi d'acqua

## **Titolo III : Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici**

- Art. 14 Accesso a parchi e giardini
- Art. 15 Uso degli spazi verdi
- Art. 16 Divieti espliciti
- Art. 17 Giochi
- Art. 18 Animali

## **Titolo IV : Disposizioni finali**

- Art. 19 Compiti della vigilanza
- Art. 20 Sanzioni

**Riferimenti normativi**

**Tabella n.1**

**Tabella n.2**

**Elenco dei parchi pubblici**

**Elenco dei giardini e parchi storici pubblici o privati**

**Planimetrie relative agli alberi monumentali**

# **Titolo I : Disposizioni generali**

## **Art. 1**

### **Oggetto, finalità e campo di applicazione**

1. Il Comune di Castelvetro di Modena, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato, anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica) e quale elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e l'igiene, riconoscitone il rilievo negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, intende salvaguardare le aree verdi pubbliche e private attraverso l'emanazione del presente Regolamento del Verde.

2. Il presente regolamento detta disposizioni riguardanti la tutela di alberi, parchi e giardini sia pubblici che privati , aree agricole e boscate.

3. Disciplina l'uso degli spazi verdi nel territorio comunale quali parchi e giardini comunali,corsi d'acqua, aree verdi annesse ad edifici pubblici ed impianti sportivi,aiuole spartitraffico ed alberature stradali, **escludendo la normale lavorazione agricola.**

4. Il presente Regolamento ha come oggetto la salvaguardia e la frealizzazione del verde finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali prendendo in considerazione le seguenti diverse funzioni:

- a) Paesaggistica: elemento visivo-percettivo caratterizzante il paesaggio;
- b) Ambientale: miglioramento delle condizioni dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) Igienica: depurazione, fissazioni delle polveri, attenuazione dei rumori;
- d) Ecologica: rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
- e) Ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione;
- f) Educativa: osservazione, conoscenza e rispetto di specie vegetali, animali;
- g) Produttiva: coltivazione di specie vegetali.

5. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto ed alberi da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai e simili a condizione che non rientrino fra gli alberi protetti individuati sul PRG).

6. Sono esclusi dal rilascio di specifiche autorizzazioni gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sul patrimonio verde pubblico dall'Amministrazione Comunale, ciò non toglie l'implicito rispetto dei principi e disposizioni del Regolamento stesso, garantiti dal Settore Lavori Pubblici – Ambiente.

## **Art. 2**

### **Scelta delle specie**

1. Nella realizzazione di nuovi impianti e nella sostituzione delle piante esistenti si deve tenere in considerazione l'aspetto naturale, paesaggistico e culturale del territorio.

2. Sono pertanto consigliate, per gli impianti tutte le specie arboree ed arbustive autoctone che costituiscono la fascia di vegetazione tipica in cui rientra il territorio comunale quali: acero, carpino, farnia, frassino, orniello, roverella, tasso, tiglio , acero campestre ,ecc. ( vedi tab. 1 e 2)

3. Per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) si sconsiglia l'impiego delle rosacee quali: *Pyracantha coccinea*, biancospino (*Crataegus oxyacantha*) e (*Crataegus monogyna*), pero selvatico, sorbo domestico, ecc.

4. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo gli interventi riguardanti i cimiteri, parchi, giardini ed aree particolari, documentati da valide ragioni storiche e culturali<sup>1</sup>

### **Art. 3** **Abbattimento di alberi**

1. Per abbattere alberi aventi un diametro del tronco superiore a 25 cm. (misurata ad un metro e mezzo di altezza) , occorre richiedere l'autorizzazione al Comune, presentando richiesta in carta semplice ove si specificano le caratteristiche delle piante e le motivazioni per cui si intendono abbattere ed adeguata documentazione fotografica.

2. Sono ugualmente tutelate le piante costituite da più tronchi, se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a 25 cm.

3. Le misure sopra citate dovranno essere rilevate ad 1 ml. dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni sia ad un'altezza inferiore al metro, la misurazione del tronco dovrà essere effettuata comunque al di sotto delle ramificazioni stesse.

4. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro scritto o tacito alla richiesta che l'Ufficio incaricato provvederà a redigere entro 15 giorni con le eventuali prescrizioni a cui attenersi

---

<sup>1</sup> es. siepi di biancospino nei cimiteri, parchi, monumenti di particolare pregio storico, culturale o architettonico

5. Gli alberi oggetto di salvaguardia, possono essere abbattuti, previa autorizzazione ed in casi di stretta necessità e/o in via straordinaria quando:

- a) Possono costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;
- b) Presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
- c) Provocano evidenti e gravi danni a strutture ed impianti;
- d) Non rispettano il Codice Civile, o il Codice della Strada o altre normative;
- e) Presentano un precario sviluppo vegetativo;
- f) Rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia privata o di pubblica utilità;
- g) Fanno parte di un'area oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di aree verdi per una miglora ambientale dell'esistente.

6. Qualora non si ritenga motivato l'abbattimento, un tecnico incaricato potrà effettuare un sopralluogo per una perizia tecnica, e quando non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo.

#### **Art. 4**

##### **Abbattimenti non autorizzati**

1. Nel caso in cui si effettuino abbattimenti in assenza di autorizzazione, si dovranno obbligatoriamente sostituire con specie autoctone gli alberi o arbusti tagliati a spesa del proprietario.

2. Qualora la suddetta sostituzione sia impossibile per carenza di spazio o condizioni non idonee per la sopravvivenza delle piante, queste saranno messe a dimora in luoghi pubblici indicati dal Comune.

3. Sono previste sanzioni amministrative indicate nell'art. 20 del presente regolamento

#### **Art. 5**

##### **Modalità ed epoca di potatura**

1. Le potature dovranno essere effettuate nel periodo di riposo vegetativo e comunque per le specie caduche dal 1° novembre al 30 marzo e per le piante sempreverdi oltre che nel suddetto periodo anche dal 1° luglio al 31 agosto, sono escluse da quanto sopra le situazioni particolari che presentano un imminente pericolo di rottura.

2. La potatura deve essere eseguita a regola d'arte, cioè tendente a mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e a portamento proprio della specie interessata.

3. Per potatura a regola d'arte si intendono quegli interventi effettuati sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a 25 cm., con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale;

4. Si potranno adottare diverse modalità di potatura a seconda delle piante interessate (es. gelsi, salici, ecc.)

5. Coloro che vorranno tagliare i rami con una circonferenza superiore a 25 cm. dovranno comunicare l'inizio dei lavori all'Amministrazione Comunale ed attendere 15 giorni per procedere alle operazioni di potatura.

6. Entro tale termine l'Amministrazione Comunale potrà trasmettere le eventuali prescrizioni a cui attenersi.

7. Il mancato riscontro da parte del Comune entro 15 giorni è da intendersi come assenso all'intervento.

8. Nei casi eccezionali (evidente pericolo di rottura) i giorni di attesa per procedere all'intervento sono ridotti al tempo strettamente necessario alla verifica sopradichiarata, che comunque non deve essere superiore ai 5 giorni.

## **Art. 6**

### **Controllo della vegetazione presso le strade – Danneggiamenti**

1. Sono vietati gli interventi volti a danneggiare alberi ed arbusti.-

2. I proprietari di piante ed arbusti posti a lato delle pubbliche vie, devono evitare che gli stessi coprano i segnali stradali, invadano i marciapiedi e vengano a creare mancanza di visibilità, ecc.

3. I proprietari di piante ed arbusti dovranno prevenire situazioni di pericolo derivanti da rottura di piante e ramificazioni malate, secche, ecc.

## **Art. 7**

### **Siepi**

1. Le siepi poste nelle aree extraurbane, devono essere salvaguardate.

2. Sono consentiti la loro manutenzione e tutti gli interventi atti a preservare l'esistenza e la loro capacità rigenerativa.

3. Nel caso in cui sia necessario la riduzione di siepi o di parti di esse si applica la procedura autorizzatoria prevista all'art.3 .

## Art. 8 Trattamenti antiparassitari

1. All'interno del perimetro urbano è in genere vietato l'utilizzo di fitofarmaci classificati come: molto tossici, tossici e nocivi.

2. In casi particolari l'intervento può essere effettuato da personale dotato di idoneo patentino, l'intervento dovrà comunque essere eseguito dotandosi di opportune precauzioni ed accorgimenti atti alla salvaguardia delle persone e dell'ambiente circostante.

3. Si dovranno usare negli ambiti domestici: prodotti fitosanitari per piante ornamentali (p.p.o.) utilizzando pompe, compressori o altri mezzi adeguati con i seguenti accorgimenti:

- a) evitare che, irrorando alberi vicini a strade o a case, queste vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario;
- b) apporre cartelli con l'avvertenza: terreno o alberi trattati;
- c) controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del presidio utilizzato;
- d) l'operatore non potrà mangiare o fumare durante l'utilizzazione di un presidio sanitario, dovrà utilizzare idonea tuta, guanti, occhiali, maschera e filtro e quant'altro eventualmente prescritto nelle avvertenze e modalità d'uso riportate nell'etichetta allegata alla confezione del prodotto usato.

4. Essendo questi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custodia, l'eventuale inosservanza delle cautele sopra prescritte sarà imputata all'operatore, al proprietario del terreno e all'acquirente del presidio sanitario.

5. Nei parchi pubblici, nelle alberate stradali ed in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici", si dovrà ricorrere a prodotti registrati come "fitosanitari" con le seguenti indicazioni:

**a) per trattamenti insetticidi o fungicidi su verde pubblico:**

L'etichetta dei preparati utilizzati dovrà specificare il campo di impiego per il quale si ricorre al prodotto;

**b) per trattamenti diserbanti in aree urbane o extra-urbane (comunque in zone non agricole):**

- b.1 Si dovranno utilizzare prodotti diserbanti specificatamente autorizzati per questo impiego;
- b.2 Il trattamento dovrà essere effettuato in orari in cui vi è la minore possibilità di transito, delimitando le zone da trattare;
- b.3 Il personale operativo dovrà essere dotato di idonei mezzi di protezione individuale.

6. In conformità a quanto disposto dall'art.15 della L.R. 25/08/1988 n.35 " Tutela e sviluppo dell'apicoltura" sono vietati i trattamenti insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api sulle colture ortofrutticole, viticole, floricole ed ornamentali dalla schiusura dei petali alla loro caduta.

7. Prima di procedere ad un trattamento antiparassitario, si consiglia di attenersi alle misure cautelative di seguito riportate:

- a) Informare adeguatamente la cittadinanza (tramite cartelli o manifesti o volantini) relativamente all'intervento che verrà eseguito, con almeno 48 ore di anticipo, quanto si interviene su parchi pubblici o viali (oppure il vicinato quando l'intervento riguarda aree private). In entrambi i casi si dovrà indicare di tenere porte e finestre chiuse, nonché di raccogliere eventuale biancheria o indumenti esposti all'aperto durante l'irrorazione;
- b) Effettuare il trattamento nelle prime ore del mattino o in quelle serali;
- c) Non effettuare trattamenti in presenza di vento;
- d) Vietare l'accesso, specialmente ai bambini, nelle zone trattate per almeno 24 ore. Nel caso in cui nella zona trattata vi siano attrezzature sportive o ludiche, queste andranno opportunamente protette durante la fase di trattamento e successivamente bonificate;
- e) L'operatore che esegue il trattamento dovrà assicurarsi un'adeguata protezione (tuta, guanti, maschera)
- f) Si dovranno rispettare le precauzioni d'uso riportate in etichetta compresa la corretta modalità di smaltimento dei contenitori vuoti;
- g) I prodotti fitosanitari dovranno essere conservati in confezioni originali ed in luoghi non accessibili ai minori.

## **Art. 9**

### **Obbligo di lotta ai parassiti**

1. Per salvaguardare il patrimonio verde e prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti che possono diffondersi nell'ambiente è obbligatorio intervenire con gli opportuni trattamenti in conformità alla normativa vigente.

2. In particolare è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino ( D.M. 20/5/26 e D.M. 12/2/38) al cancro colorato del platano (D.M. 3/9/87 n.412 e D.M. 17/4/98) ed al colpo di fuoco batterico (D.M. 27/3/96).

## **Art. 10**

### **Distanze**

1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Nuovo Codice della Strada (D.lgs 30/4/92 n.285) e del Relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), per quanto riguarda le distanze dai confini e dalle strade, della normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica dei fiumi, si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime di impianto nella realizzazione di nuove aree a verde o nella sostituzione di alberi preesistenti:

Distanza albero/albero	Distanza albero/fabbricato	
Alberi di altezza superiore a ml. 20 .....	da 10 a 15 ml.	da 8 a 10 ml.
Alberi di altezza compresa fra 10 e 20 ml...	da 7 a 10 ml.	da 5 a 7 ml.
Alberi di altezza inferiore a 10 ml.....	da 5 a 7 ml.	da 3 a 5 ml.
Alberi a portamento fastigiato .....	da 4 a 6 ml.	da 4 a 6 ml.

2. E' fatto inoltre obbligo l'osservanza e l'adeguamento agli art.65 e 66 delle Norme Tecniche di Attuazione – Variante Specifica – 2003. ( vedi riferimenti normativi).

## **Titolo II - Zone a destinazione agricola**

### **Art.11**

#### **Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte**

1. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi ,degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere, fatta eccezione delle scoline stradali e fatto salvo le prescrizioni di massima di polizia forestale riguardanti le aree boscate al di fuori del perimetro urbano.

2. E' permesso bruciare il materiale di risulta ottenuto dalla pulizia di tali aree a condizione che l'area venga circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.

3. In ogni caso la suddetta operazione potrà essere effettuata solo in assenza di vento e durante le giornate umide e comunque sottoposta a controllo costante del conduttore del fondo agricolo.

4. E' vietato sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico – sanitari, o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

5. Gli interventi di soppressione o tombamento, anche parziali, non autorizzati, dovranno essere ripristinati a cura e spese di chi ha effettuato l'intervento.

6. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi riportati nei comma 4 e 5 realizzati dal Comune, dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti per ragione di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui.

## **Art. 12**

### **Pulizia dei fossi e taglio vegetazione presso le strade**

1. Tutti i fossati devono essere sottoposti da parte dei proprietari alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di permettere il regolare deflusso delle acque.

2. I frontisti dovranno eseguire le seguenti opere al fine di garantire il libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento, danneggiamento e limitazione della visibilità della strada e della segnaletica stradale:

- a) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- b) Eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- c) Regolazione delle siepi vive;
- d) Rimozioni di eventuali ostacoli;
- e) Mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade;
- f) Pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà;
- g) Esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i precitati cavi, fossi di scolo ed irrigui.

3. Qualora i suddetti interventi non vengano effettuati dai diretti proprietari, si solleciterà per iscritto l'intervento e dopo 20 giorni vi provvederà il Comune con proprio personale, addebitando le spese completamente a carico degli inadempienti.

## **Art. 13**

### **Salvaguardia di specchi d'acqua**

1. Gli specchi d'acqua e la vegetazione delle ripe devono essere salvaguardati.

2. E' vietato il loro tombamento che non sia motivato da esigenze igienico-sanitarie e preventivamente autorizzato dal Comune.

3. Negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, di sostanze inquinanti e liquami.

## **Titolo III – Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici**

### **Art. 14**

#### **Accesso a parchi e giardini**

1. Di norma è dato libero accesso ai parchi, giardini e a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente regolamento.

2. Eventuali parchi e giardini e spazi verdi pubblici recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

### **Art. 15**

#### **Uso degli spazi verdi**

1. Gli spazi a verde sono riservati al riposo, all'osservazione della natura, al tempo libero o ad attività sociali e ricreative, pertanto è vietato ogni comportamento che determini danni alle cose, strutture, arredi, all'ambiente ed alla vegetazione.

2. Sono vietate inoltre tutte le attività, manifestazioni o i comportamenti che possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature presenti, o turbino la quiete delle persone.

### **Art. 16**

#### **Divieti espliciti**

1. Salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale negli spazi destinati a verde è vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) accendere fuochi;
- c) imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo;
- d) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- e) provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali in modo da disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, specialmente dopo le ore 22,00;
- f) collocare od ancorare alle piante cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari;
- g) eliminare, distruggere e danneggiare il tappeto erboso, alberi, arbusti o parti di essi;
- h) raccogliere, asportare e strappare fiori, bulbi, radici, ecc;

- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
- j) inquinare terreno, fontane e corsi d'acqua;
- k) danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti: sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti, specchi d'acqua ecc.;
- l) addestrare cani per la difesa e per l'attacco;
- m) utilizzare qualsiasi mezzo a motore;
- n) utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta al di fuori dei sentieri predisposti;
- o) scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini;
- p) organizzare assemblee, rappresentazioni, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- q) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- r) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli;
- s) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune

#### **Art. 17**

#### **Giochi**

1. Le attrezzature di gioco installate all'interno dei parchi per i bambini di età inferiore ai 12 anni , non possono essere utilizzati da adulti.

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.

#### **Art. 18**

#### **Animali**

1. I proprietari dei cani , o le persone incaricate alla loro custodia, devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei giardini pubblici in uso ai cittadini , e sono tenuti a provvedere alla immediata pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi dei propri animali .

### **Titolo IV - Disposizioni finali**

#### **Art. 19**

#### **Compiti della vigilanza**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale.

2. Le violazioni possono essere accertate, attraverso la stesura di un verbale di accertamento, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Tali violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale che provvederà per quanto di competenza.

### **Art. 20 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative di seguito descritte, determinate in conformità alla normativa vigente :

<b>Articolo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Sanzione Minimo Massimo</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
3, 4	Abbattimento alberi oggetto di salvaguardia senza autorizzazione	€85,00 - €510,00	€ 170,00
5,6	Modalità di potatura- Danneggiamenti	€20,00 - € 70,00	€ 40,00
8,9	Trattamenti antiparassitari ....	€ 35,00 - €100,00	€ 70,00
11	Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua	€25,00 - €150,00	€ 50,00
12	Sfalcio fossi e controllo vegetazione strada	€25,00 - € 150,00	€ 50,00
16	Divieti espliciti : Punti a,b,c,d,e,f,g,h,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s Punto i - per rifiuti non pericolosi - per rifiuti pericolosi o ingombranti	€25,00 - € 75,00 €25,82 - € 154,94 €103,29 - €619,75	€ 25,00 € 51,64 € 206,58
18	Animali	€10,33 - €103,29	€ 20,66

2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio per la realizzazione di interventi e manutenzione del verde pubblico.

## **Riferimenti Normativi**

- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42, n. 262
- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30, n.1398
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495
- D.P.R. n.735 del 17/07/80
- D.M. 17/04/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni sulla lotta contro “La processionaria del Pino” e sulla lotta contro “ Il cancro colorato del platano”
- D.lgs 194/95 che ha recepito la direttiva CEE 91/414 in materia di “ Immissione in commercio di prodotti fitosanitari” e successive modifiche ed integrazioni
- D.M. 27/03/1996 Lotta contro “ Il colpo di fuoco batterico”
- Delibere ed ordinanze del Comune di Castelvetro di Modena
- Regolamenti del Comune di Castelvetro di Modena
- Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione

## Alberi autoctoni consigliati

Tabella n.1

### Alberi:

Acer campestre	acero campestre
Acer monspessulanum	acero minore
Acer opalus L.	acero opalo italico
Alnus glutinosa L.	ontano nero
Carpinus betulus L.	carpino bianco
Fraxinus excelsior L.	frassino comune
Fraxinus ornus L.	omiello
Fraxinus oxycarpa Biep.	Frassino meridionale
Gleditsia Triacanthos	spino di Giuda
Malus sylvestris Miller	melo selvatico
Olea Europea	Olivo
Populus alba L.	pioppo bianco
Populus canescens Ait.S.	pioppo grigio
Populus nigra L.	pioppo nero
Prunus avium L.	ciliegio
Quercus pedunculata Ehrh	famia
Quercus pubescens Willd	roverella
Salix alba L.	salice bianco
Salix fragilis L.	salice fragile
Salix triandra L.	salice da ceste
Tilia platyfillos L.	tiglio nostrale
Ulmus minor Miller	olmo campestre

### Arbusti :

Clematis vitalba L.	vitalba
Clematis viticella L.	viticella
Colutea arborescens L.	vescicaria
Cornus mas L.	corniolo
Cornus saanguinea L.	sanguinella
Coronilla emerus L.	emero
Corylus avellana L.	nocciolo
Cytisus scoparium L.	ginestra dei carbonai
Euonymus europaeus L.	fusaggine
Frangula alnus miller	frangola
Genista germanica	scardiccio
Hedera hilex L.	edera
Hippophae rhamnoides L.	olivello spinoso
Humulus lupulus L.	luppolo
Juniperus cummunis L.	ginepro
Ligustrum vulgare L.	ligustro
Lonicera caprifolium L.	caprifoglio

Prunus spinosa L.	prugnolo
Rhamnus cathartica L.	spino cervino
Rosa canina L.	rosa canina
Rubus caesius L.	rovo bluastro
Rubus ulmifolius Schott.	Rovo comune
Salix caprea L.	salicone
Salix cinerea L.	salice grigio
Salix eleagnos L.	salice di ripa
Salix purpurea L.	salice rosso
Sambucus nigra L.	sambuco
Spartium junceum L.	ginestra odorosa
Viburnum lantana L.	lantana
Viburnum opulus L.	pallon di maggio

## Tabella n.2

### Altri alberi consigliati:

Celtis australis L.	bagolaro
Ficus carica L.	fico
Juglans regia L.	noce
Malus domestica L.	melo
Morus alba L.	gelso
Morus nigra L.	moro
Pinus sylvestris L.	pino silvestre
Populus nigra L.	pioppo cipressino
Populus tremula L.	pioppo tremulo
Prunus armeniaca L.	albicocco
Prunus cerasifera	mirabolano
Prunus cerasus L.	amarena
Prunus domestica L.	susino
Prunus persica L.	pesco
Punica granatum L.	melograno
Pyrus comunis L.	pero
Salix viminalis L.	salice da vimini
Sorbus domestica L.	sorbo
Taxus baccata	tasso
Tilia cordata L.	tiglio selvatico
Ulmus laevis Pallas	olmo bianco
Vitis vinifera L.	vite